

TRA DIRITTO PARLAMENTARE
E LIMITI ALLA REVISIONE COSTITUZIONALE:
SIGNIFICATO ED EFFETTI DELLE NORME «ANTIRIBALTONE»

di NICOLÒ ZANON

SOMMARIO: 1. Le norme «antiribaltone» e il principio di cui sono espressione – 2. Le possibili ricadute sul diritto parlamentare – 3. Norme costituzionali «in deroga» al principio del libero mandato o norme costituzionali «di rottura»? – 4. Regolarità strutturali della forma politica e limiti alla volontà regolatrice delle norme giuridiche – 5. Convenzioni maggioritarie vs. rigidità normative.

1. Nel progetto di revisione costituzionale approvato nella scorsa legislatura (e respinto dal referendum costituzionale del 25 e 26 giugno 2006), esistono alcune norme che consentono di concentrare l'attenzione sulle possibili ricadute che il diritto parlamentare potrebbe sperimentare in seguito all'entrata in vigore di regole particolarmente rigide in tema di «confini» del rapporto fiduciario e di rapporti tra maggioranza e opposizione. Anche se queste norme non entreranno in vigore, restano sintomatiche di una “stagione costituzionale”, caratterizzata dalla aspirazione a irrigidire in Costituzione alcuni costumi tipici dei sistemi bipolari o bipartitici.

In termini più ampi, si tratta di questioni che consentono anche di riflettere sul rapporto di tensione dialettica tra politica e diritto, o meglio tra libertà della politica (e delle sue forme) e aspirazione regolativa e prescrittiva delle norme giuridiche.

Secondo le norme contenute nel progetto di revisione, la Camera può obbligare il Primo Ministro alle dimissioni, approvando una mozione di sfiducia. Ma la conseguenza di tale ap-

provazione è fatale anche per la Camera, giacché in tal caso, dopo le dimissioni del *Premier*, se ne ha lo scioglimento anticipato automatico: il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento e indice le nuove elezioni, in applicazione del principio *simul stabunt simul cadent*.

Ancora, secondo queste norme, il Presidente della Repubblica è vincolato a decretare lo scioglimento della Camera e a indire le elezioni, se il Primo Ministro ne fa richiesta, se egli muore o si dimette.

Questa apparente linearità (si usa il termine in senso avalutativo) del rapporto tra il Primo Ministro e la Camera dei deputati, è tuttavia complicata dalle norme che, con brutto neologismo, vengono definite «antiribaltone». Esse sono l'evidente frutto dell'aspirazione ad evitare che la volontà espressa dal corpo elettorale venga alterata da accordi stipulati in sede parlamentare, successivamente al voto.

Infatti, da un lato, la mera reiezione della mozione di sfiducia non dà al Primo Ministro la garanzia di restare in sella: si stabilisce (art. 94, comma 4) che egli debba dimettersi anche se la mozione sia stata respinta con il voto *determinante* di deputati non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni. Si badi bene: anche un solo voto, purché *determinante* (il che significa che vi sono state defezioni nella maggioranza «ufficiale»), di un deputato d'opposizione può comportare questa conseguenza.

La norma tende ad evitare che la maggioranza espressa dalle elezioni venga alterata da dinamiche parlamentari, e che una parte anche minima di deputati d'opposizione possa intervenire a sostegno del Primo Ministro, con un voto decisivo.

Dall'altro lato, alla richiesta di scioglimento del Primo Ministro non consegue l'emanazione del corrispondente decreto presidenziale qualora, entro venti giorni, venga approvata e votata per appello nominale dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, una mozione nella quale si dichiara di voler continuare nell'attuazione del programma e si designi un nuovo Primo Ministro.

Se ne deduce che l'approvazione della mozione con il voto determinante anche di un solo deputato non appartenente alla maggioranza «espressa dalle elezioni», determinerebbe non già la sostituzione del *Premier*, ma lo scioglimento¹.

2. Lo scopo di queste note non è tanto quello di discutere l'impatto che norme del genere avrebbero sul funzionamento pratico del nostro sistema e sulle dinamiche politico-parlamentari. Interessa piuttosto, in primo luogo, indagare le modalità concrete attraverso le quali esse potrebbero acclimatarsi nel nostro diritto parlamentare, governato dal ben noto principio del libero mandato parlamentare.

Si tratta, come si diceva, di norme «antiribaltone». Esse si ispirano a un principio di rilievo intuitivo per ogni democrazia maggioritaria o d'investitura: evitare che il risultato elettorale venga modificato attraverso accordi parlamentari, dopo il voto.

¹ Questa soluzione è una sorta di succedaneo molto peculiare della mozione di sfiducia costruttiva alla tedesca (anche se di «sfiducia» non è a rigore corretto parlare, perché essa non è stata votata).

Essa è il frutto di varie mediazioni, indotte dalla forte campagna agitata contro il potere di scioglimento affidato al *Premier*. Le sue conseguenze pratiche possono essere variamente valutate. Vi è chi ritiene che essa non cambi in nulla il forte potere affidato al Primo Ministro, giacché si tratterebbe di una mozione di difficilissima approvazione, che lascerebbe invulnerabile e inattaccabile la sua posizione. E, in effetti, un *Premier* che continui a contare anche su pochissimi deputati eletti nelle fila della maggioranza paralizza qualunque ipotesi di ascesa di un successore. Vi è anche chi ritiene che, con molta maggiore probabilità, questa soluzione finisca per consegnare ai gruppi più piccoli della coalizione di maggioranza un decisivo potere di contrasto e di ricatto, che consente loro di minacciare non solo la crisi di governo, ma addirittura la fine della legislatura. Come ha osservato S. CECCANTI (*La riforma costituzionale in Aula: Senato inaccettabile, superpremier inesistente*, in www.forumcostituzionale.it), una maggioranza parte normalmente con un 55% dei seggi. Pertanto, chiunque disponga, al suo interno, di un 5% +1 di deputati si vede attribuito tale potere di ricatto. Si pensi all'ipotesi in cui la maggioranza, in modo apparentemente consensuale, decida di sbarazzarsi del Primo ministro, che si è appena dimesso: essa confida di approvare la mozione con la designazione del nuovo *Premier*, evitando così le elezioni, ma una pattuglia di deputati di un piccolo raggruppamento appartenente alla maggioranza può far fallire il tentativo, spalancando così le porte allo scioglimento e alle elezioni. In definitiva, con questa soluzione, dovuta al timore di affidare interamente il potere di scioglimento al solo *Premier*, si è finito per affidare il potere della crisi e dello scioglimento a molti altri attori.

Un vago precedente, almeno nelle motivazioni è rintracciabile, in ambito regionale, in quanto a suo tempo disposto dall'art. 8, comma 3, della legge (ordinaria) n. 43 del 1995: se nei primi due anni il rapporto fiduciario tra Consiglio regionale e Giunta è comunque posto in crisi, il quinquennio di durata in carica del Consiglio è ridotto a un biennio.

Le norme del progetto di revisione costituzionale hanno tuttavia un contenuto ben diverso. A parte la comune *ratio* ispiratrice, esse arrivano in realtà a segnare un confine assai netto tra deputati: quelli appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni (questa è l'espressione utilizzata), e quelli che a tale maggioranza non appartengono.

Più precisamente, si tratta di norme che ricollegano effetti giuridici diversi al voto del deputato, a seconda della sua appartenenza o meno allo schieramento che ha vinto le elezioni. Più precisamente ancora, esse differenziano tale effetto anche in relazione al carattere decisivo, o meno, del voto espresso dal deputato d'opposizione: giacché si tratta di distinguere i casi in cui la mozione di sfiducia sia stata respinta con il voto determinante o non determinante di deputati non appartenenti alla maggioranza espressa alle elezioni, e di differenziare i casi in cui l'altro tipo di mozione (quella nella quale si dichiara di voler continuare nell'attuazione del programma e si designi un nuovo Primo Ministro) sia stata approvata con il voto determinante o non determinante di deputati non appartenenti alla maggioranza uscita dal voto.

Sembra certo, intanto, che in presenza di norme siffatte si sarebbe in presenza di una sorta di *status* differenziato in modo permanente tra i deputati: perché tutti potrebbero sfiduciare il Primo Ministro, ma solo quelli appartenenti alla maggioranza potrebbero deciderne la sostituzione. Già da questo primo punto di vista si avrebbe una modifica alla tradizionale configurazione egualitaria dello *status* di parlamentare, che non ammette «discriminazioni» tra eletti².

² Cfr. N. ZANON, *Parlamentare (status di)*, in *Digesto*, IV edizione, vol. X, Torino 1995, pp. 3 ss.

È stato anche osservato che potrebbe regnare incertezza circa l'individuazione formale dei parlamentari «appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni», non esistendo un voto di fiducia iniziale sulla cui base dividere in modo formalmente certo, e con dichiarazione esplicita, gli schieramenti, né esistendo altri procedimenti parlamentari per la formalizzazione dell'appartenenza maggioritaria³.

In verità, l'espressione usata (maggioranza espressa dalle elezioni) dovrebbe innanzitutto avere il significato giuridico di imputare ad un evento verificatosi fuori del Parlamento la caratterizzazione giuridica del deputato: se è stato eletto nella lista o nelle liste della coalizione vincente appartiene alla maggioranza, altrimenti appartiene alla (o alle) minoranza (minoranze).

Naturalmente, la condizione di validità di questo ragionamento è la vigenza di un sistema elettorale che preveda l'esistenza giuridica di coalizioni, e che consenta perciò di far corrispondere questi ragionamenti a ciò che accade nella realtà.

Si aggiunga peraltro che, in un sistema del genere, lo stesso regolamento della Camera dei deputati dovrebbe intervenire, fornendo definizioni e mettendo a disposizione quei procedimenti di «formalizzazione delle appartenenze» che allo stato mancano: ad esempio, stabilendo che sono deputati appartenenti alla maggioranza coloro che sono stati eletti nelle liste della coalizione vincente.

Se ci si incammina su questa strada, tuttavia, si deve ammettere che il regolamento dovrebbe, per coerenza, fare un passo in più: esso dovrebbe logicamente stabilire anche che gli eletti nelle liste della coalizione vincente *necessariamente* aderiscono ai relativi gruppi.

In un contesto del genere, infatti, difficilmente il regolamento parlamentare potrebbe consentire l'adesione di un depu-

³ Cfr. ad esempio A. DI GIOVINE, *Fra cultura e ingegneria costituzionale: una forma di governo che viene da lontano*, in *Democrazia e diritto*, n. 2-2004. Osserva la mancanza di un procedimento parlamentare per la formalizzazione dell'appartenenza maggioritaria anche L. ELIA, *Relazione alla Commissione affari costituzionali della camera dei deputati sul progetto di riforma costituzionale*, in www.forumcostituzionale.it.

tato (eletto nelle liste della coalizione vincente) a un gruppo parlamentare che a quella coalizione non appartiene. Ed anzi, difficilmente le norme di regolamento potrebbero esimersi dal vietare esplicitamente tale adesione, prevedendo anche sanzioni per i comportamenti non conformi. La soluzione contraria consentirebbe l'aggiramento in sede parlamentare del principio di fondo cui le norme citate si ispirano (impedire che il risultato elettorale venga modificato attraverso accordi parlamentari, dopo il voto). Le sanzioni, a questo punto, potrebbero colpire il deputato che abbandoni il proprio gruppo (o, meglio, la propria coalizione) per aderire a un gruppo (o, meglio, a una coalizione) diversa⁴. E potrebbero spaziare, come è noto, in una gamma peraltro non vastissima di conseguenze, fra le quali la più grave è senz'altro la perdita del mandato.

Sarebbero così rinverditi tutti i ben noti dibattiti (tedeschi, italiani, spagnoli) sulla questione della eventuale perdita del mandato per il parlamentare transfuga, nonché i dibattiti e le proposte che, più di recente (nel corso della XIII legislatura), hanno interessato lo stesso diritto parlamentare italiano, afflitto in quel periodo da seri fenomeni di transfughismo parlamentare⁵.

Su questa strada, si potrebbe giungere alla conclusione che le norme del progetto di revisione di cui s'è parlato appaiono ispirate a un principio assai peculiare nella storia del costituzionalismo, a quello cioè del mandato imperativo. Più precisamente, saremmo di fronte alla sostanziale consacrazione di un mandato

⁴ Scrive del resto S. CURRERI, *Rappresentanza politica e divieto di mandato imperativo nel progetto di riforma costituzionale*, in *www.federalismi.it*, n. 3/2006, p. 10 del *paper*, che sarebbe pienamente legittima una modifica del regolamento della Camera diretta a circoscrivere la discrezionalità del parlamentare nell'esercizio della sua funzione di rappresentanza politica, a cominciare dalla disciplina sulla formazione dei gruppi parlamentari, così da rafforzare alla radice il rapporto tra il Governo e la sua maggioranza.

⁵ Sul punto cfr. N. ZANON, *Il libero mandato parlamentare*, Torino 1991, pp. 151 ss.; S. CURRERI, *Democrazia e rappresentanza politica. Dal divieto di mandato al mandato di partito*, Firenze 2004; ID., *Partiti e gruppi parlamentari nell'ordinamento spagnolo*, Firenze 2005, pp. 175 ss. Sui dibattiti relativi al transfughismo nella XIII legislatura cfr. i saggi di V. Lippolis e N. Zanon in *Storia d'Italia. Annali 17. Il Parlamento*, a cura di L. Violante, Torino, 2001. Inoltre S. CURRERI, *I gruppi parlamentari nella XIII legislatura*, in questa *Rivista*, 1999, pp. 263 ss.

di partito o di coalizione, frutto di un (ragionevole?) bilanciamento tra il principio del libero mandato e quello del necessario rispetto della sovranità del popolo, espressasi attraverso un voto che ha condotto, prima ancora che alla scelta di rappresentanti in Parlamento, all'investitura di una maggioranza di governo. In questo quadro, troverebbe giustificazione anche l'attribuzione esclusiva del rapporto fiduciario ai soli deputati facenti parte della maggioranza «espressa dalle elezioni»⁶.

3. È facile osservare che se realmente le norme descritte siano ispirate al principio del mandato imperativo di partito o, meglio, di coalizione, non sarebbe comunque possibile definirle incostituzionali *tout court*, per contrasto con il tradizionale principio del libero mandato, in quanto norme di rango costituzionale: sarebbero piuttosto norme che introducono una sorta di «deroga» a quel tradizionale principio. Peraltro, deve precisarsi che si tratterebbe di una deroga piuttosto estesa, giacché relativa al cuore stesso della forma di governo, cioè al rapporto fiduciario: sicché qualcuno sarebbe tentato di ragionarne come norme costituzionali «di rottura», che fanno venir meno il vigore di altre norme costituzionali per una serie di fattispecie, in modo da costituire un'eccezione rispetto alla regola vigente per la generalità dei casi⁷.

Esiste certamente un'altra strada per ragionare di queste norme: quella di ritenere che, essendo il principio del libero mandato un principio supremo non suscettibile di essere intaccato nemmeno con legge di revisione⁸, saremmo in presenza proprio di una di quelle ipotesi di legge di revisione incostituzionale.

Messo così, il ragionamento parrebbe tuttavia affetto da una certa ingenuità meccanicistica: come se fosse possibile stabilire, un poco arbitrariamente, gerarchie tra norme costituzionali, alla luce di decisioni del tutto individuali ed arbitrarie di un inter-

⁶ S. CURRERI, *Rappresentanza politica e divieto di mandato imperativo nel progetto di riforma costituzionale*, cit., p. 10.

⁷ Cfr. C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova, 1976, T. II, p. 1237.

⁸ Secondo la nota prospettiva di cui alla sentenza n. 1146 del 1988 della Corte costituzionale, in *Giur. cost.*, 1988, p. 5569.

prete. In questo caso, l'arbitrarietà consisterebbe nel ritenere che il principio del libero mandato sia di rango superiore ad ogni altro; e, più specificamente, nel ritenere che la libertà di mandato di parlamentari richieda una loro libertà di «movimento» in ambito parlamentare, senza che alcun limite o bilanciamento a tale libertà provenga dal necessario rispetto dell'altro principio, per cui il voto espresso dai cittadini alle elezioni, in una democrazia maggioritaria o d'investitura, si traduce principalmente nella scelta di un Governo e di una maggioranza politica (oltre che nell'elezione di rappresentanti parlamentari).

4. In realtà, le norme in questione sollecitano riflessioni che pongono in causa la natura stessa dei rapporti tra diritto e politica e, come si accennava all'inizio, tra volontà regolativa delle norme e libertà delle dinamiche politiche, che spesso si sottrae all'aspirazione precettiva delle prime. Esse sollecitano anche una riflessione sui limiti dell'ingegneristica costituzionale e sulla necessità, intervenendo con innesti regolativi, di non modificare irrimediabilmente equilibri di assetto che le forme politiche solitamente trovano da sé stesse.

Il ragionamento dovrebbe procedere così: si tratterebbe di affermare, innanzitutto, l'esistenza non già di regole dotate di una forza particolare (suprema, o sovracostituzionale), bensì di regolarità o meglio ancora di condizioni strutturali-organizzative di esistenza e sopravvivenza storicamente tipiche di ciascun regime politico, condizioni suscettibili di assumere anche un significato normativo, nel senso di potere essere elevate, da meri fatti, storicamente riscontrabili, a norme principio di tal forza precettiva da essere considerate non suscettibili di revisione. Si sarebbe così in presenza di principi storicamente propri di ogni forma politica vivente, che l'osservatore-interprete avrebbe il dovere di riconoscere e ricostruire, non potendo però sostanzialmente disporne, in senso innovatore o distruttore⁹.

⁹ Utilizzo qui alcuni spunti contenuti nel mio *Premesse a uno studio sui «principi supremi» di organizzazione come limiti alla revisione costituzionale*, in *Giur. cost.*, 1998, pp. 1940 ss.

E allora si potrebbe pensare che principio organizzativo supremo sia costituito dal tipo di democrazia rappresentativa, quale delineato dall'art. 67 cost., estensivamente inteso come prescrivente un principio di libertà dei rappresentanti politici da istruzioni e comandi dotati di efficacia giuridica.

L'art. 67 cost., in tal caso, pur contenuto nella parte organizzativa della Costituzione, manifesterebbe la forza di esprimere un principio supremo: e potrebbe essere posto direttamente e paritariamente in rapporto con l'art. 1 cost., che afferma il principio democratico come essenziale principio organizzativo. L'art. 67 cost. non conterrebbe tra quelle possibili solo una particolare modalità organizzativa di sviluppo del principio democratico: ma, in un rapporto di tensione dialettica con il principio democratico (quello che nel nostro caso viene enfatizzato dalle norme «antiribaltone»), qualificerebbe il tipo e la forma di democrazia rappresentativa delineata in Costituzione.

Ma non basterebbe. Il rilievo di questo principio non potrebbe essere esaurito da una considerazione positivistico-normativa: esso andrebbe piuttosto inteso come indispensabile alla sopravvivenza di una forma politica in termini storico-concreti. Si tratterebbe di sostenere che la garanzia del mantenimento di uno spazio deliberativo autonomo in capo ai rappresentanti politici – non solo e non tanto rispetto ai propri elettori, ma anche rispetto ai partiti e, oggi, alle coalizioni di appartenenza – rientra tra i momenti strutturali di una democrazia realizzata. E si tratterebbe di evidenziare che l'esistenza di quello spazio è un dato dell'esperienza storica, non già solo una pretesa normativa.

Si tratterebbe infine di averne conferme, verificando sul piano dell'esperienza storico-concreta che una forma organizzativa basata sul principio opposto – nella quale cioè vi sia radicale sottoponibilità dei rappresentanti ad istruzioni giuridicamente vincolanti degli elettori o dei partiti – è esposta a un grave rischio di paralisi e inefficienza¹⁰.

¹⁰ Il piano storico-concreto è essenziale. Su quello meramente concettuale, o di storia delle idee, sappiamo bene che sono state immaginate forme e organizzazioni politiche basate sul principio del mandato imperativo, come succedaneo dell'identità tra

Si potrebbe dire così:

il *primo* passo è rilevare, in base all'osservazione storica, una regolarità strutturale all'interno di una certa forma politica (nel nostro caso: all'interno della forma storicamente realizzatasi di democrazia rappresentativa), consistente nell'immane esistente di uno spazio di libertà dei rappresentanti politici da istruzioni e comandi vincolanti.

Il *secondo* passo consiste nell'argomentare che, in quanto pre-condizione dell'organizzazione di questo regime, tale libertà troverebbe formalizzazione in una o più norme costituzionali le quali non farebbero altro che descrivere ciò che invariabilmente accade nella concreta realtà organizzativa.

Il *terzo* passaggio è quello problematico: bisognerebbe a questo punto rovesciare la prospettiva, dicendo che è proprio la garanzia del mantenimento di una sfera di autonomia giuridicamente garantita in capo ai rappresentanti a darsi quale condizione indispensabile per il funzionamento e la sopravvivenza di una certa forma politica.

Il terzo passaggio è problematico e contestabile. In esso viene compiuto quello che può apparire un salto logico indebito, dal fatto storicamente rilevabile (la regolarità organizzativa, cioè il fatto che i rappresentanti sono liberi da istruzioni) alla norma (che essi siano liberi da istruzioni vincolanti è principio supremo non suscettibile di revisione).

In effetti, se è giusta la premessa per cui esistono condizioni strutturali indispensabili, che storicamente garantiscono il funzio-

governanti e governati, e perciò come realizzazione della democrazia in quanto identità: ed è anzi ben noto che l'idea di una tale forma politica, a partire dalle teorizzazioni roussoviane e giacobine fino a quelle di ispirazione marxista-leninista, appartiene tradizionalmente al concetto radicale di democrazia.

L'idea del mandato imperativo teorizzato (ma, si badi, non praticato) nei paesi socialisti era uno degli elementi che contribuivano a segnare, dal punto di vista della stessa teoria del diritto costituzionale comparato, la profonda distinzione tra la forma di stato di quei paesi e quella delle democrazie occidentali. Ma appunto in quelle esperienze, la inattuazione pratica dei meccanismi del mandato imperativo (sostituiti semmai da rigidi meccanismi di controllo da parte del partito unico), sembrava confermare, ancora una volta a livello dell'esperienza storica, l'esistenza della condizione strutturale profonda di cui si diceva.

namento di una forma politica, si potrebbe ritenere che il salto logico contenuto nel terzo passaggio sia superfluo o autocontraddittorio: autocontraddittorio, perché in un certo senso la necessità di rivestire della garanzia giuridica precettiva dell'immutabilità un aspetto essenziale della forma politica (la libertà dei rappresentanti), anziché della sua forza storica effettiva, testimonierebbe bensì della debolezza di quel dato ritenuto essenziale.

Superfluo, perché la forza del fatto sarebbe tale che qualunque tentativo di mutare artificialmente la natura delle cose, pur attraverso un atto d'imperio del massimo grado utilizzabile nell'ordinamento (una legge costituzionale), sarebbe di per sé insufficiente a raggiungere il suo scopo: le norme si mostrerebbero inefficaci, incapaci di tradursi in atto e di mutare la profonda natura delle cose. La aspirazione regolativa e precettiva del diritto sarebbe così sconfitta dalla ribellione della forma politica, che non tollererebbe costrizioni innaturali.

5. Per ritornare agli esempi iniziali: potrebbero davvero le norme «antiribaltone» avere una felice applicazione in quella loro rigida forma? Non è piuttosto prevedibile che, per esigenze di funzionalità e addirittura di sopravvivenza della forma politica, esse finirebbero per essere aggirate, interpretate, o addirittura, per quanto possibile, trascurate?

Non si tratta naturalmente di fare l'apologia del trasformismo, del transfughismo e delle «manovre» parlamentari. Si tratta però di considerare che un certo grado di elasticità e di libertà di movimento politico, in ambito parlamentare, è indispensabile al funzionamento della forma di governo, anche all'interno di una solida democrazia d'investitura. Semmai, transfughismi ingiustificabili o manovre compiute in totale spregio al mandato elettorale sarebbero da valutarsi, con prudenza e saggezza politico-istituzionale, all'interno di un quadro di convenzioni e costumi di tipo maggioritario. Uno scioglimento anticipato ben può essere deciso in nome della suprema necessità di ricorrere al giudizio del corpo elettorale, a fronte di vicende che suggeriscono la non corrispondenza di specifici comportamenti parlamentari alla volontà politica espressa dal corpo elettorale.

Non pare, invece, che uno scioglimento anticipato debba dipendere assurdamente da un automatismo normativo come quello delle norme qui in questione, per cui un solo voto, purché decisivo, di un deputato d'opposizione porta alla fine della legislatura, quando la volontà politica evidente della maggioranza parlamentare era un'altra.

Detto in sintesi: anche nelle democrazie maggioritarie (o tendenzialmente tali) la libertà dei rappresentanti politici non è efficacemente normabile in senso radicalmente restrittivo, né a livello di fonte costituzionale né a livello di fonte ordinaria. Nemmeno è facile trasporre nell'ambito del diritto e dei regolamenti parlamentari le conseguenze di una simile rigida impostazione, attraverso sanzioni che colpiscano i comportamenti trasformistici, e segnino rigidi e invalicabili confini tra le coalizioni.

Anche chi frequenta con più convinzione la palestra delle riforme istituzionali ed è incline all'ingegneristica costituzionale, deve riconoscere che un eccesso di rigidità regolativa non fa bene alla forma di governo e alle regole sulla rappresentanza politica: le une e le altre devono lasciare spazi e interstizi nelle cui pieghe si formino e radichino convenzioni e consuetudini, che consentano al sistema politico-istituzionale di evolvere senza necessità di cambiamenti formali delle regole.

Le norme «antiribaltone», pur mosse da un'aspirazione del tutto comprensibile nel quadro di un'auspicabile evoluzione verso una democrazia maggioritaria compiuta, sembrano muovere da una visione molto semplificatoria della dinamica politico-rappresentativa. In definitiva esse rischiano di presentarsi come bardature un po' barocche, da aggirare oppure da eliminare, perché foriere di ostacoli eccessivi, che minano la funzionalità del sistema.